REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL LIBRO TERZO DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (SERVIZI DI BANCOPOSTA)

Art. 116

Pagamento degli assegni tratti o girati a favore di persone defunte

2 - Gli stessi titoli indicati nel comma 1 possono essere invece riaccreditati d'ufficio sul conto traente, sempreche' rechino un'apposita avvertenza in tal senso ed a condizione che siano in possesso dell'Amministrazione e dei correntisti emittenti autorizzati ad apporre l'avvertenza medesima. 3 - Detta autorizzazione puo' essere data dall'amministrazine, ove questa ritenga esauriente la motivazione, soltanto a pubbliche amministrazioni e ad enti assistenziali e previdenziali che ne facciano domanda.

Versione in vigore dal 17 agosto 1989, non più in vigore dal 8 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Titolo	IV — Conti correnti postali
Capo	IV — Assegni e postagiro
Sezione	II — Assegni trasferibili e assegni non trasferibili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-256-1989/art-116-pagamento-degli-assegni-tratti-o-girati-a-favore-di-persone-defunte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it